

STATUTO “Associazione Kirone”

ARTICOLO 1

Denominazione e sede

É costituita, nel rispetto del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii., e delle norme del Codice Civile in materia di associazioni, l'Associazione non riconosciuta denominata: “Associazione Kirone” (indicata anche come “Associazione” nel presente testo) con sede legale in Cosenza alla Via Serra Sottana n. 25.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo “APS” e diventerà **“Associazione Kirone APS”** e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 2

Scopo sociale

Lo scopo principale dell'Associazione è di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale; il progetto di Associazione Kirone è orientato alla nuova cultura planetaria, allo sviluppo delle potenzialità umane, alla salute ed all'evoluzione del corpo, della mente e dello spirito, alla concezione olistica, alla formazione e al coaching, alla completa ecocompatibilità, all'amore per la natura, al rispetto dei valori umani di fratellanza, uguaglianza, e libertà, all'apertura alle varie culture, razze e vie spirituali, alla ricerca di unità e sintesi tra Scienza, Arte e Spiritualità, per creare le condizioni di crescita e sviluppo dell'uomo nuovo.

L'Associazione ha per fine lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4/12/97 n.460 e successive modifiche e integrazioni

ARTICOLO 3

Finalità ed Attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2, mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui **all'art. 5 del CTS**:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spettacoli, rassegne, festival, mostre, convegni, corsi, seminari;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'art. 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto **dall'art. 85 comma 4 del CTS**.

L'Associazione può esercitare, a norma **dell'art. 6 del CTS**, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute **nell'art. 7 del CTS**. L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Calabria.

ARTICOLO 4

Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati rimborsi di tipo forfettario.

ARTICOLO 5

I Soci

Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore al numero minimo previsto **dall'art. 35 c. 1 CTS**. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Sono associati dell'associazione le persone fisiche o gli enti, che approvino o condividano le finalità e gli scopi dell'Associazione, e si riconoscano nel presente Statuto, e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dagli Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità: il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali e dovrà impegnarsi a versare la quota associativa nei modi previsti dal presente Statuto entro il 30 ottobre di ogni anno.

Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale al nuovo socio e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non sono ammessi soci temporanei.

Costituisce causa di esclusione dall'Associazione: il mancato pagamento della quota annuale entro la data stabilita. L'esclusione dovrà essere accertata dal Consiglio Direttivo e comunicata al socio inadempiente.

ARTICOLO 6

Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell'Associazione hanno **il diritto di:**

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite nello Statuto;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;

Gli associati dell'associazione hanno **il dovere di:**

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

ARTICOLO 7

Perdita della qualifica dell'associato

La qualifica di socio/a si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- recesso che deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

ARTICOLO 8

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:

- Assemblea Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente del Consiglio Direttivo;
- Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- Segretario del Consiglio Direttivo;
- Tesoriere;
- Collegio dei Revisori dei Conti, nomina subordinata al verificarsi delle condizioni di legge.

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 9

ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea è composta da tutti gli associati all'Associazione, iscritti nel Libro Soci ed in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano della Associazione stessa.

Ogni Aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile per alzata di mano oppure mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato può farsi portatore di massimo 3 deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'Associazione.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, posta elettronica, messaggio WhatsApp, o altro recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

Di norma l'assemblea si riunisce presso la sede della società, ma può riunirsi in luogo diverso, purché nel territorio nazionale, secondo quanto indicato di volta in volta nella comunicazione di convocazione. Le sedute possono svolgersi anche in tele/video conferenza purché specificato nella relativa convocazione.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede legale dell'Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 10

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 ottobre) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). Essa inoltre:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione legale dei Conti;
- delinea gli indirizzi generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza

ARTICOLO 11

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di tre membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'**art. 26 del CTS**, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- **Presidente** che ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- **Vicepresidente** che coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- **Segretario** che cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
- **Tesoriere** che tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 ter del Codice Civile.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

ARTICOLO 12

COMPITI DEL COSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- gestisce l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- amministra l'associazione;
- convoca l'Assemblea dei soci;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- disciplina l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
- formula i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti **dall'art. 13 c. 2 CTS**, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;

- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti **dall'art. 14 del CTS**;
- individua le attività diverse di cui all'articolo **6 del CTS** da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto **dell'art. 13 c. 6 CTS** nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, delibera sulle modalità di gestione del tesseramento;
- delibera circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- sovrintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presenta all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
- stipula tutti atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, anche a mano, o altro mezzo, anche elettronico (fax, posta elettronica), che garantisca il ricevimento dell'invito contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il

voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'Associazione è il Presidente del Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti dell'organo direttivo.

ARTICOLO 13

IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione stessa di fronte ai terzi, anche in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo Direttivo. Al Presidente dell'Associazione compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione che, in caso di necessità e urgenza, potrà compiere atti di straordinaria amministrazione, i quali dovranno essere ratificati alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Nomina il Vicepresidente.

ARTICOLO 14

IL SOCIO ONORARIO

É istituita la carica di Socio Onorario che verrà nominato dall'assemblea dei soci al fine di riconoscere la gratitudine della società nei confronti di personalità che si sono adoperate per l'associazione.

I Soci Onorari possono essere più di uno.

ARTICOLO 15

I SOSTENITORI

Sono sostenitori dell'associazione tutti coloro che scelgono deliberatamente di contribuire allo svolgimento delle attività realizzate dall'associazione con mezzi, donazioni, collaborazioni a titolo di volontariato.

ARTICOLO 16

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ARTICOLO 17

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione.
2. Il segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

ARTICOLO 18

IL TESORIERE

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili; predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ARTICOLO 19

LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b. i Libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;

I libri dell'Associazione sono visibili a tutti gli associati che ne facciano motivata istanza, entro un mese dalla richiesta; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 20

RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote annuali di adesione e tesseramento soci;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;

- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/2017.

ARTICOLO 21

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito:

- da beni immobili, mobili registrati ed immobili acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da elargizioni, erogazioni, donazioni, lasciti e contributi, finalizzati all'incremento patrimoniale dell'associazione, da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- dagli avanzi netti di gestione.

2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

3. Per l'adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dai contributi di Enti Pubblici, privati e persone fisiche;
- da eventuali oblazioni;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

5. L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione

dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ARTICOLO 22

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI ED OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 23

BILANCIO

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e chiude il 31 dicembre di ogni anno. È redatto ai sensi degli **articoli 13 e 87 del D. Lgs 117/2017** e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è a carico del richiedente.

ARTICOLO 24

CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'APS e le Amministrazioni Pubbliche di cui **all'art.56 comma 1 del D. Lgs 117/2017** sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO 25

PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti **dall'art. 36 del D.Lgs 117/2017**.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ARTICOLO 26

RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 27

RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ARTICOLO 28

ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ARTICOLO 29

SCIoglimento

Fatto salvo quanto previsto **dall'art. 49 del CTS** la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale[/provinciale] del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi **dell'art. 50 del CTS**.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

ARTICOLO 30

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto **dall'art. 9 del D. Lgs 117/2017**.

ARTICOLO 31

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 32

NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.